

CARE non significa CURA



***Ruolo e compiti del medico veterinario
nella tutela dei diritti degli animali
utilizzati a fini sperimentali***

Vogliamo prendere in esame alcuni aspetti alla luce del tanto atteso Decreto formazione correlato al Decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 Attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici che deve disciplinare la preparazione e le competenze professionali delle figure coinvolte a vario titolo nelle funzioni previste dal decreto. Tale Decreto, all'art. 23 comma 2 prevede che: ... *“il personale disponga di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito e mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministero sulla base degli elementi di cui all'allegato VI dello stesso decreto per svolgere una delle seguenti funzioni: a) la realizzazione di procedure su animali, b) la concezione delle procedure e dei progetti, c) la cura degli animali, d) la soppressione degli animali”*.

Passiamo quindi ad esaminare nello specifico alcuni aspetti estremamente critici del Decreto 26/2014 che potrebbero dare adito, nel momento della emissione del c.d. *Decreto sulla formazione*, ad alcuni fraintendimenti con ripercussioni sulla tutela degli animali che riteniamo estremamente gravi.

a) realizzazione di procedure su animali

Il D.L.vo 26/2014 all'art. 3 comma 1) lettera a) ben definisce che cosa si intenda per procedura: *“procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone pratiche veterinarie.”* Il Decreto quindi stabilisce che il limite tra cosa è o non è procedura è l'**infissione di un ago secondo le buone pratiche veterinarie**; questo implica che alcuni atti devono essere condotti ed effettuati secondo buone pratiche veterinarie quindi da *manus medica* (veterinaria), quindi già viene posto come paletto per effettuare atti su animali che superino il dolore soglia di infissione di un ago, serve un medico veterinario.

Non venendo a differenziare il tipo di procedura che può essere compiuta su un animale, potrebbe ipoteticamente essere abilitato personale non medico veterinario a svolgere sugli animali qualsiasi “procedura” quindi sutura, trapianto ecc.; gli animali da laboratorio alla stregua degli animali da affezione e da reddito hanno diritto che ad effettuare atti che possono provocare dolore, distress sia solo e soltanto personale in possesso delle competenze professionali per poter svolgere atti medici e/o chirurgici.

c) la cura degli animali

Il D.L.vo 26/2014 è il recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici dobbiamo quindi intendere che nella direttiva europea il termine **care** nella accezione del testo inglese significa “accudimento”, cioè quelle mansioni non specificatamente attribuibili al termine italiano **cura** con cui invece in tutto il testo del Decreto italiano è stato tradotto il termine inglese *care*. Dobbiamo quindi considerare le due accezioni del termine cura in italiano: accezione comune del termine “*abbi cura di qualcosa, qualcuno*”, o nella accezione specifica di curare un sintomo od una patologia? Questa distinzione che potrebbe sembrare una disquisizione meramente letteraria porta con sé invece, a seconda del significato che viene attribuito a questo termine, specifiche mansioni, ruoli, professionalità e non da ultimo responsabilità diverse e ben delineate. Se nello specifico il termine cura viene inteso come cura di un sintomo o di una patologia non si può non affermare che gli animali utilizzati a fini scientifici alla stregua degli



animali da affezione e da reddito hanno diritto ad essere curati da medici veterinari.

d) la soppressione degli animali

Il personale che **procede alla eutanasia degli animali**, considerando che la morte di un animale prevede la diagnosi di morte e che tale diagnosi implica la rilevazione di mancanza di sintomi di vita in una animale risulta abbastanza ovvio che eutanasia è atto di esclusiva pertinenza medico veterinaria.

Alcune considerazioni finali

Quando si parla di **benessere**, cura degli animali si tratta di atti di esclusiva pertinenza veterinaria; il benessere di un animale prevede la valutazione dei sintomi, prevede esecuzione di Esame Obiettivo Generale e di un Esame Obiettivo Particolare secondo quanto previsto appunto dalle buone pratiche veterinarie.

Quando si parla di cura e di **eutanasia** può essere necessario impiego di farmaci ad esclusivo uso veterinario (es. prodotto eutanastico), come possiamo prevedere che tali farmaci vengano gestiti da non medici veterinari? A maggior ragione dal 16 aprile 2019 dopo entrata in vigore della ricetta elettronica?

Quando parliamo di **anestesia** ad un animale da laboratorio: i diversi piani di anestesia prevedono la valutazione di sintomi specifici generali e locali di vari apparati, quindi deve essere condotta da un medico veterinario. Anche in questo caso i farmaci ad uso esclusivo veterinario prevedono prescrizione e utilizzo con precise responsabilità non demandabili.

Essendoci su alcuni aspetti del D.L.vo 26/2014 delle specifiche responsabilità con una specifica disciplina

sanzionatoria prevista dall'art. 40 dello stesso decreto per tutte le figure coinvolte (responsabile del benessere, veterinario designato, responsabile di progetto) siamo certi che avvallare effettuazione di atti di pertinenza specificatamente veterinaria non metta tutti coloro che hanno la qualifica di veterinario designato in condizioni di avere autorizzato o delegato persone, che non potevano, a fare atti non di loro competenza.

Un veterinario in scienza e coscienza può sbagliare nello svolgimento della sua attività professionale e può causare morte, sofferenza o dolore in un animale, ma se lo fa senza dolo il fatto non costituisce reato, ma se il medico veterinario nella fattispecie il Veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 26/2014 autorizza una persona che non è un veterinario ad effettuare una eutanasia od una procedura ad un animale e questo sbaglia qualcosa provocando dolore e sofferenza in un animale nessun Giudice e nessuna assicurazione avrà considerazione del c.d. Decreto formazione.

CONCLUSIONI

Gli animali utilizzati a fini sperimentali hanno gli stessi diritti degli animali da compagnia, da allevamento, degli animali randagi, degli animali selvatici ed il loro diritto fondamentale è quello di essere curati ed eventualmente sottoposti ad eutanasia da un medico veterinario.

In Italia abbiamo 13 Corsi di laurea in Medicina Veterinaria, siamo il Paese con la più alta presenza di medici veterinari e non risulta quindi un problema reperire medici veterinari da formare allo svolgimento di queste mansioni. È un pieno diritto degli animali di essere curati da medici veterinari. Solo un medico vete-

rinario può parlare con cognizione di causa di benessere, di stress, di danni durevoli provocati ad un animale. Siamo ben consci che il medico veterinario proprio per il tipo di percorso di studi che ha svolto ben preferirebbe curare gli animali da affezione e non essere inserito in un contesto lavorativo così particolare. L'utilizzo degli animali a fini sperimentali è il c.d. lavoro sporco, assimilabile a quello dei colleghi che prestano servizio negli impianti di macellazione o che svolgono la loro attività di controllo e/o consulenza negli allevamenti intensivi, ma questo *c.d. lavoro sporco deve al momento essere svolto* e solo chi ne ha le competenze e la preparazione professionale specifica può e deve svolgerlo, a garanzia della massima tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali che alla stregua di qualsiasi animale in quanto esseri senzienti devono essere tutelati.

Gli animali utilizzati a fini sperimentali hanno gli stessi diritti degli animali da compagnia, da allevamento, degli animali randagi, degli animali selvatici

Auspichiamo quindi al momento della emanazione del c.d. Decreto formazione venga data la massima tutela non solo agli animali da laboratorio, ma anche alla professionalità dei medici veterinari non demandando competenze di esclusiva pertinenza professionale ad altre figure professionali.